

REGOLAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI DEL COMUNE DI CAPACI

Modificato con Deliberazione consiliare n°55 del 16/10/2018

Art. 1

È istituito nel Comune di Capaci il Comitato gemellaggi col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Capaci con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell' Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Art. 4

Il comitato è composto da 10 componenti, la cui carica si intende a titolo gratuito (emendamento prot. n° 1553 del 20/01/2012), di cui di diritto:

- il Sindaco;
- l'Assessore ai gemellaggi;
- l'Assessore all'ospitalità;

- n. 3 eletti dal Consiglio Comunale tra i consiglieri in carica, 2 di maggioranza e 1 d'opposizione;
- il Presidente del Consiglio;
- n. 3 componenti nominati dalla Giunta Comunale tra le categorie: economiche, scuola, istituzioni culturali, istituzioni sportive e sicurezza.

Art. 5

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

- Presidente, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- Vicepresidente;
- Segretario.

Art. 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive);
- c) per richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 7

L'Assemblea plenaria del Comitato di cui all'art. 4 si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche e/o integrazioni. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art. 8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9

La Giunta esecutiva di cui all'art. 5 attua i programmi formulati dall'Assemblea. Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno quattro componenti.

Art. 10

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni d'urgenza, però, esse potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'ufficio Gemellaggi.

Art. 12

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade alla scadenza del mandato amministrativo, fermo restando, che la Giunta Municipale potrà in ogni caso revocare la nomina degli stessi componenti, e che in attesa delle nuove nomine dei membri del suddetto Comitato, resteranno in carica gli attuali componenti, fino alla nuova direttiva di Giunta Municipale.

Art. 14

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.